



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 58 del Reg. Data: 29/11/2013	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013
--	---

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,00, in Lizzano e nell'Aula Consiliare della sede comunale di via Mazzini, convocato nelle forme di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risulta quanto segue all'inizio della trattazione del presente argomento:

N°	SINDACO	Presente	Assente
	MACRIPO' Dario	X	
	CONSIGLIERI		
1	BOTTAZZO GIANFRANCO	X	
2	DE LAURO ANGELO	X	
3	TODARO GIUSEPPE DOMENICO	X	
4	BERDICCHIA MASSIMO	X	
5	CANIGLIA CHIARA	X	
6	CERVELLERA COSIMA	X	
7	PALMISANO MARIA GIOVINA	X	
8	PECORARO ROBERTA	X	
9	LOMBARDI PAMELA	X	
10	DI PUNZIO COSIMO DAMIANO	X	
11	CAPUTI GAETANO	X	
12	LECCE ANTONIO	X	
13	SARACINO ILARIA	X	
14	CAVALLO ANTONIO CLEMENTE		X
15	DONZELLO GIUSEPPE	X	
16	MORELLI VALERIO	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale *Dott.ssa Eugenia M. Mandurino* con funzione di verbalizzante.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza: Consiglieri presenti n. 16 , assenti n. 1, il Presidente del Consiglio Comunale, nella persona dell'avv. Chiara Caniglia, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni **2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200 ;

VISTO l'art.10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del regolamento IMU con il quale è stabilito che:

comma 6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

Comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e pertanto al soggetto passivo che, *a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

Comma 8. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1°

dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

VISTO il D.L. 31/8/2013 n.102 convertito con legge 28/10/2013 n. 124 con il quale, tra le altre, è stato disposto che per l'anno 2013:

- a) "non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativamente agli immobili di cui all'art. 1, c.1 del d.l. 54/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013" [cfr. c.1 art.1];
- b) "non è dovuta solo e soltanto la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" [cfr. C.1 art.2]

CHE con l'art.2 bis sempre del citato D.L. 102/2013 è stata introdotta, per il solo 2013, della facoltà dell'equiparazione all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A1- A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

CHE ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione de qua compreso il limite dell'indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;

VISTA la necessità di rideterminare le aliquote IMU per assicurare le entrate sufficienti a ripristinare l'equilibrio nella programmazione finanziaria 2013-2015 che, diversamente, non vedrebbe altre possibilità di pareggio stante il volume delle spese ed il loro grado di rigidità assunta

Uditi gli interventi così come da resoconto di stenotipia agli atti nel fascicolo;

Con n 12 voti favorevoli e n 1 voti contrari (Saracino) espressi per alzata di mano e con n. 3 astenuti (Morelli, Donzello, Lecce)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** :
 - **ALIQUOTA DI BASE = 0,99 PER CENTO**
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,4 PER CENTO**
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 4) di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai commi precedenti decorrono dal 1 gennaio 2013, con eccezione di quelle riferite agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 21/5/2013 n.54, convertito, con modificazioni dalla legge 18/7/2013 n.85 oggetto di esonero della prima rata, giusta art.1 del D.L. 102/2013, per i quali l'applicazione avverrà in sede di saldo IMU 2013, fatta salva ulteriore disciplina introdotta con legge di stato;
- 5) Per il solo anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A1- A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione:
- che il parente abbia la residenza anagrafica nell'unità immobiliare;
 - che il parente o il suo coniuge o il suo convivente, figli ecc., non abbiano in proprietà, possesso, uso ed altro diritto reale, sul territorio del Comune di Lizzano, di alcuna altra unità abitativa immobiliare;
 - che il nucleo familiare del parente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento all'anno d'imposta 2012, inferiore a 10.000,00 (diecimila);
 - in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;
 - il concedente produca dichiarazione ai fini IMU per il suddetto beneficio entro il 30 giugno 2014 [cfr decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 (*articolo 10, comma 4*)]
 - In assenza di dichiarazione e delle suddette condizioni presupposte per l'equiparazione, si procederà al recupero dell'imposta con le sanzioni e le maggiorazioni di legge.
- 6) di dare atto che al minor gettito di cui al punto precedente è fatto fronte nei termini e nelle modalità con quanto contemplato al comma 2 dell'art.2bis del D.L. 31/8/2013 N. 102;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 17/10/2012;
- 8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n 12 voti favorevoli e n 1 voti contrari (Saracino) espressi per alzata di mano e con n.3 astenuti (Morelli, Donzello, Lecce)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to (Chiara CANIGLIA)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (D.ssa Eugenia M. MANDURINO)

Parere sulla proposta per la regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

Data 8/11/2013

Il Responsabile del Servizio

F.to (Dott. Aldo MARINO)

Parere sulla proposta per la regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Data 8/11/2013

Il Responsabile di Ragioneria

F.to (Dr. Aldo MARINO)

Il presente atto è stato affisso oggi _____ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.-

Data _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to (Cosimo TOTARO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott.ssa Eugenia M. Mandurino.) ()

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.

Data _____

L'INCARICATO

F.to (Cosimo TOTARO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (D.ssa Eugenia M. MANDURINO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio;

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data _____;
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267);
 - decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza opposizioni.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (D.ssa Eugenia M. MANDURINO)

Data _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Eugenia M. MANDURINO)

Lizzano, _____